



Gestione della radioprotezione per il personale, gli studenti e gli specializzandi UNICA

REVISIONE	DATA	OGGETTO	Redige	Autorizza
0	22/11/2017	Prima Emissione	A.Bernardini	
1	15/10/2020	Seconda Emissione	Walter Flore	A.Bernardini
2	24/02/2023	Terza Emissione	A.Bernardini	A. Bernardini

Il presente documento è di proprietà Università degli Studi di Cagliari e può essere riprodotto o consegnato a terzi previa autorizzazione del Responsabile Assicurazione Qualità e/o del Direttore Generale. I trasgressori saranno sanzionati secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti in materia.



Indice

1	Scopo e campo di applicazione	2
2	Riferimenti normativi	2
3	Attribuzione delle competenze	6
4	Modalità operative.....	7
4.1	Gestione delle comunicazioni.....	8
4.2	Lavoratori classificati in Categoria A che svolgono attività a rischio presso terzi	8
4.3	Lavoratori classificati in Categoria B che svolgono attività a rischio presso terzi	8
4.4	Lavoratori classificati non esposti	9
5	Formazione e informazione	7

1 Scopo e campo di applicazione

Lo scopo della presente Procedura Gestionale (PG) è di adempiere alle disposizioni del D.lgs. n° 101 del 31 luglio 2020 nel caso in cui il personale o gli studenti dell'Università di Cagliari (**UniCA**) svolgano attività lavorative a rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, presso laboratori di UniCA o presso terzi.

In particolare, la seguente procedura si applica a:

- Personale TA o docente che svolge attività presso i laboratori di UniCA classificati a rischio.
- Studenti, tirocinanti, borsisti, dottorandi ecc. che a diverso titolo svolgono attività a rischio presso i laboratori di UniCA o presso ospedali o laboratori gestiti da terzi.
- Specializzandi delle scuole di specializzazione di UniCA che svolgono attività a rischio presso laboratori UniCA o presso ospedali o laboratori gestiti da terzi.

2 Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n° 101 del 31 luglio 2020 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n.117".

Art. 109 Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti.

1. I datori di lavoro e i dirigenti che rispettivamente svolgono e dirigono le attività disciplinate dal presente decreto e i preposti che vi sovrintendono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, attuano le misure di protezione e di sicurezza previste dal presente Titolo e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.
2. Prima dell'inizio delle pratiche disciplinate dal presente decreto, il datore di lavoro acquisisce e sottoscrive una relazione redatta e firmata dall'esperto di radioprotezione contenente:
 - a) la descrizione della natura e la valutazione dell'entità dell'esposizione anche al fine della classificazione di radioprotezione dei lavoratori nonché la valutazione dell'impatto radiologico sugli individui della popolazione a seguito dell'esercizio della pratica;
 - b) le indicazioni di radioprotezione incluse quelle necessarie a ridurre le esposizioni dei lavoratori in tutte le condizioni di lavoro e degli individui della popolazione conformemente al principio di ottimizzazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2 il datore di lavoro fornisce all'esperto di radioprotezione le informazioni in merito a:
 - a) descrizione degli ambienti, degli impianti e dei processi che comportano il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, ivi compreso l'elenco delle sorgenti di radiazioni ionizzanti che si intendono impiegare;
 - b) organizzazione del lavoro;
 - c) mansioni cui sono adibiti i lavoratori;
 - d) ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'esperto di radioprotezione.



4. Il datore di lavoro comunica altresì preventivamente all'esperto di radioprotezione le variazioni relative allo svolgimento della pratica, ivi comprese quelle inerenti ai lavoratori interessati e all'organizzazione del lavoro, nonché le eventuali migliorie tecniche che si intendono apportare alla pratica stessa.
5. La relazione di cui al comma 2 costituisce il documento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti ed è munita di data certa, in qualsiasi modo attestata, nel rispetto dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
6. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e successivamente di quelle di cui all'articolo 131, comma 1, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle rispettive competenze:
 - a) provvedono affinché gli ambienti di lavoro in cui sussiste un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 133, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso a esse sia adeguatamente regolamentato;
 - b) provvedono affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 133 e informano i lavoratori stessi in merito alla loro classificazione;
 - c) predispongono norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curano che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, e in particolare nelle zone classificate;
 - d) forniscono ai lavoratori, ove necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale in relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantiscono lo stato di efficienza e la manutenzione;
 - e) provvedono affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), e usino i dispositivi e i mezzi di cui alla lettera d);
 - f) provvedono affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
 - g) forniscono al lavoratore classificato esposto, o comunque al lavoratore sottoposto a dosimetria individuale, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione, che lo riguardino direttamente, nonché assicurano l'accesso alla documentazione di cui all'articolo 132 concernente il lavoratore stesso.
7. Per gli obblighi previsti al comma 6, con esclusione di quelli previsti alla lettera e), nei casi in cui occorre assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell'articolo 125, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti si avvalgono degli esperti di radioprotezione e, per gli aspetti sanitari, dei medici autorizzati. Nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi adempiono alle disposizioni di cui alle lettere c) ed e), e forniscono i dispositivi di protezione eventualmente necessari di cui alla lettera d).
8. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti comunicano tempestivamente all'esperto di radioprotezione e al medico autorizzato la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.
9. I datori di lavoro trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, ai fini del loro inserimento nell'archivio nazionale dei lavoratori esposti di cui all'articolo 126.
10. I datori di lavoro garantiscono le condizioni per la collaborazione tra l'esperto di radioprotezione e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nell'ambito delle rispettive competenze. L'esperto di radioprotezione e, ove nominato, il medico autorizzato partecipano alle riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo.
11. Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e sanitaria della radioprotezione sono a carico del datore di lavoro.



Art. 112 Obblighi del datore di lavoro di lavoratori esterni

1. Il datore di lavoro di lavoratori esterni:
 - a) provvede alla valutazione preventiva che identifica la natura e l'entità del rischio radiologico per i lavoratori esposti avvalendosi dell'esperto di radioprotezione;
 - b) provvede affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 133 e informa i lavoratori stessi in merito alla loro classificazione;
 - c) assicura la tutela dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti, in conformità alle disposizioni del presente Titolo e a quelle emanate in sua applicazione, anche mediante accordi contrattuali con i terzi esercenti di zone classificate nelle quali i lavoratori sono chiamati a svolgere la loro attività;
 - d) assicura per quanto di propria competenza il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1 e dei limiti di dose di cui all'articolo 146;
 - e) rende edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'articolo 111, fatto salvo l'obbligo dei terzi di informazione specifica sui rischi di cui all'articolo 113;
 - f) provvede affinché vengano effettuate le valutazioni periodiche della dose individuale e che le relative registrazioni siano riportate nelle schede personali dosimetriche di cui all'articolo 132;
 - g) provvede affinché i lavoratori vengano sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 134 e che i relativi giudizi di idoneità siano riportati nel documento sanitario personale di cui all'articolo 140;
 - h) provvede affinché ai lavoratori vengano forniti gli appropriati dispositivi di protezione individuale e i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale;
 - i) istituisce per ogni lavoratore esterno di categoria A e consegna al medesimo, prima di ogni prestazione, il libretto personale di radioprotezione di cui al comma 2 e si assicura della sua compilazione in relazione alla prestazione;
 - l) definisce, di concerto con l'esercente delle zone classificate, il vincolo di dose da adottare in relazione alle attività da svolgersi;
 - m) acquisisce dall'esercente delle zone classificate informazioni sui rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti esistenti nella zona classificata in cui il lavoratore esterno è destinato a operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza da adottarsi in relazione alla attività da svolgere;
 - n) coopera con l'esercente della zona classificata all'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori esterni, scambiando con lo stesso le informazioni necessarie anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'attività complessiva.
2. Ai sensi dell'articolo 132, comma 6, sono stabilite le modalità di istituzione e di tenuta del libretto personale di radioprotezione di cui al comma 1, lettera i). Il libretto contiene i dati relativi alla valutazione delle dosi inerenti all'attività svolta, nonché i giudizi medici di idoneità e le relative limitazioni di validità.

Art. 113 Obblighi degli esercenti zone classificate che si avvalgono di lavoratori esterni.

1. Gli esercenti una o più zone classificate, i quali si avvalgono di lavoratori esterni, sono tenuti ad assicurarne la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, direttamente o mediante accordi contrattuali con il datore di lavoro da cui detti lavoratori dipendono, e rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona classificata e di prestazione richiesta.
2. Per ogni lavoratore esterno che effettua prestazioni in zona classificata, l'esercente di tale zona è tenuto a:
 - a) accertarsi, anche, laddove previsto, tramite il libretto personale di radioprotezione di cui all'articolo 112, comma 1, lettera i), che il lavoratore esterno, prima di effettuare la prestazione nella zona classificata, sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa;
 - b) istituire, ove la normativa vigente nel paese di origine del lavoratore non lo preveda, il libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni di categoria A provenienti da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi;
 - c) prevedere, nell'ambito degli accordi contrattuali di cui all'articolo 112, comma 1, lettera c) che il



- lavoratore esterno abbia ricevuto o comunque riceva, oltre all'informazione e alla formazione di cui all'articolo 112, comma 1, lettera e), una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona classificata ove la prestazione va effettuata e assicurarsi che tali previsioni siano realizzate;
- d) fornire specifiche informazioni e garantire una formazione in relazione alle attività da svolgere nella zona classificata ove la prestazione va effettuata e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività nonché istruzioni di lavoro adeguate all'entità del rischio radiologico;
 - e) assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei dispositivi di protezione individuale, ove necessari, e accertarsi del loro utilizzo;
 - f) assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione, al loro utilizzo e che il lavoratore fruisca della sorveglianza ambientale eventualmente necessaria;
 - g) curare il rispetto, per quanto di propria competenza, dei principi generali di cui all'articolo 1 e dei limiti di dose di cui all'articolo 146;
 - h) adottare le misure necessarie affinché, a cura dell'esperto di radioprotezione, le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per i lavoratori di categoria A e trasmesse al datore di lavoro del lavoratore esterno di categoria B;
 - i) verificare, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione, che la classificazione di radioprotezione del lavoratore esterno sia appropriata in relazione alle dosi che il lavoratore può ricevere;
 - l) definire, nell'ambito degli accordi contrattuali di cui all'articolo 112, comma 1, lettera c), o con il lavoratore stesso, se autonomo, il vincolo di dose da adottarsi in relazione alle attività da svolgere.
3. L'esercente la zona classificata è altresì tenuto a:
- a) cooperare con il datore di lavoro dei lavoratori esterni o con il lavoratore stesso, se autonomo, all'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'attività complessiva;
 - b) integrare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 114 Protezione dei lavoratori autonomi.

1. I lavoratori autonomi che svolgono attività soggette alle disposizioni del presente decreto sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria tutela, agli obblighi previsti dal presente decreto. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 113 e 117, gli esercenti di installazioni presso cui i lavoratori autonomi sono esposti a rischio di radiazioni rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione richiesta.
2. I lavoratori autonomi sono tenuti nel rispetto delle disposizioni del presente Titolo a:
 - a) acquisire dall'esperto di radioprotezione la relazione redatta ai sensi dell'articolo 109, comma 2, sulla base delle informazioni sulle attività da svolgere fornite dallo stesso lavoratore autonomo, nonché il relativo aggiornamento ai sensi dell'articolo 131;
 - b) definire, d'intesa con l'esercente delle zone classificate, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione incaricato, i vincoli di dose da adottare in relazione alla propria classificazione e alle attività da svolgere;
 - c) curare il rispetto, per quanto di propria competenza, dei principi generali di cui all'articolo 1 e dei limiti di dose di cui all'articolo 146;
 - d) istituire, se chiamati a svolgere attività come lavoratori esterni di categoria A presso zone classificate gestite da esercenti terzi, prima di iniziare a svolgere la propria prestazione, il libretto personale di radioprotezione di cui all'articolo 112, comma 1, lettera i), e assicurarsi della sua compilazione;
 - e) che per ogni prestazione vengano effettuate e registrate nelle schede personali di cui all'articolo 132, comma 1, lettera d), le valutazioni della dose individuale e che vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione, ove previsto, le valutazioni di dose inerenti alla prestazione;
 - f) trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i risultati delle valutazioni di



dose effettuate dall'esperto di radioprotezione, con le modalità di cui all'articolo 126, comma 2, e ai fini del loro inserimento nell'archivio di cui al comma 1 del medesimo articolo.

3. Il lavoratore autonomo che svolge attività in qualità di esperto di radioprotezione può provvedere personalmente all'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere a) e b) che lo riguardano direttamente.

Art. 115 Altre attività presso terzi.

1. Fuori dei casi previsti negli articoli 112, 113 e 117, il datore di lavoro, per conto del quale i lavoratori svolgono a qualsiasi titolo attività presso una o più zone classificate gestite da terzi esercenti, è tenuto ad assicurare agli stessi la tutela dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del presente Titolo e alle disposizioni emanate in applicazione di esso, in relazione all'entità complessiva del rischio.
2. Il datore di lavoro deve svolgere presso i terzi esercenti le azioni necessarie affinché venga comunque assicurato il rispetto di quanto disposto al comma 1, anche ai fini del coordinamento delle misure da adottare, fermi restando gli obblighi dei terzi esercenti stessi, derivanti dalle disposizioni del presente Titolo, per gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta e dell'intervento che i lavoratori sono chiamati a compiere.
3. I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono attività alle quali non si applicano le disposizioni del presente decreto e che si avvalgono di lavoratori esterni o di lavoratori autonomi per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni del presente decreto adottano, coordinandosi con il datore di lavoro dei lavoratori esterni o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del presente Titolo e alle relative disposizioni attuative.

Art. 116 Molteplicità di datori di lavoro.

1. Nel caso di lavoratori i quali svolgono per più datori di lavoro attività che li espongono a rischi di radiazioni ionizzanti, ciascun datore di lavoro è tenuto a richiedere agli altri datori di lavoro e ai lavoratori, e a fornire quando richiesto, le informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto delle norme del presente Titolo e, in particolare, dei limiti di dose.

Art. 117 Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, con particolari compiti nell'ambito aziendale.

1. I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono le attività indicate nell'articolo 2 e i preposti che vi sovrintendono, rendono edotti i lavoratori autonomi e, in relazione alle mansioni cui sono addetti, i lavoratori dipendenti da terzi, che svolgono nell'ambito aziendale attività diverse da quelle proprie dei lavoratori esposti, dei rischi specifici da radiazioni esistenti nei luoghi in cui sono chiamati a prestare la loro opera. I medesimi soggetti forniscono ai predetti lavoratori i necessari mezzi di protezione e si assicurano dell'impiego di tali mezzi.
2. È vietato adibire i lavoratori di cui al comma 1 ad attività che li espongono al rischio di superare i limiti di dose fissati per gli stessi ai sensi dell'articolo 146.

3 Attribuzione delle competenze

Per i lavoratori dell'Università di Cagliari (TA, docenti, studenti, borsisti, specializzandi ecc.) che svolgono attività a rischio radiazioni ionizzanti esclusivamente presso i laboratori UniCA, la sorveglianza fisica della radioprotezione e la sorveglianza sanitaria sono totalmente a carico di UniCA.

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori di UniCA che svolgono attività a rischio presso terzi in modo esclusivo, le competenze sono attribuite in base alle convenzioni vigenti, secondo le seguenti tabelle, nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.lgs. 101/20:



Categoria del personale	Obbligo	Art. lo	Comma	Punto	Uni CA	Ente
Lavoratori, studenti o lavoratori equiparati per i quali sia previsto un tirocinio formativo presso terzi (aziende ospedaliere o altre aziende) a rischio RI.	Conferimento dell'idoneità medica preventiva	135	4	-	X	
	Sorveglianza medica periodica	136	1	-	X	
	Formazione di base in radioprotezione	111	2	-	X	
	Formazione sui rischi specifici	111	2	-		X
	Classificazione del lavoratore	109	6	b	X	
	Istituzione del documento sanitario personale	140	1	-	X	
	Istituzione della scheda personale dosimetrica	132	1	d	X	
	Istruzione del lavoratore sulle norme interne	111	3	-		X
	Verifiche (rispetto norme interne, uso dispositivi)	109	6	e		X
	Effettuazione valutazioni di dose	130	8	-		X
	Fornitura dispositivi di protezione individuale	109	6	d		X
	Comunicazione di dose al lavoratore	109	6	g	X	
	Relazione su esposiz. accidentali o di emergenza	124	10	-		X
	Comunicazione valutazione di dose al medico	130	8	-	X	
Sorveglianza medica eccezionale	141	2	-	X	X	
Segnalazione di esposizione rilevante	142	1	-		X	

Categoria del personale	Obbligo	Art. lo	Comma	Punto	UNI CA	Ente
Specializzandi delle scuole di specializzazione di area medica che svolgono attività a rischio RI esclusivamente presso Aziende ospedaliere terze	Conferimento dell'idoneità medica preventiva*	135	4	-	X	
	Sorveglianza medica periodica*	136	1	-		X
	Formazione di base in radioprotezione	111	2	-	X	
	Formazione sui rischi specifici	111	2	-		X
	Classificazione del lavoratore*	109	6	b	X	
	Istituzione del documento sanitario personale	140	1	-		X
	Istituzione della scheda personale dosimetrica	132	1	d	X	
	Istruzione del lavoratore sulle norme interne	111	3	-		X
	Verifiche (rispetto norme interne, uso dispositivi)	109	6	e		X
	Effettuazione valutazioni di dose	130	8	-		X
	Fornitura dispositivi di protezione individuale	109	6	d		X
	Comunicazione di dose al lavoratore	109	6	g	X	
	Relazione su esposiz. accidentali o di emergenza	124	10	-		X
	Comunicazione valutazione di dose al medico	130	8	-	X	
Sorveglianza medica eccezionale	141	2	-		X	
Segnalazione di esposizione rilevante	142	1	-		X	

*in base alla convenzione tra l'Università degli Studi di Cagliari e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari "Per la gestione del rischio da radiazioni ionizzanti sul personale universitario che presta attività presso le strutture dell'AOU".

4 Modalità operative

Prima dell'inizio delle attività a rischio il Responsabile didattico o scientifico (Responsabile dei tirocini, Direttore della Scuola di Specializzazione, Responsabile della Ricerca, Dirigente, ecc., di seguito semplicemente indicato come "Responsabile") in qualità di **delegato** del Datore di Lavoro (DL) compila e firma la dichiarazione di richiesta di classificazione e di carico di lavoro ad personam o per gruppo omogeneo modulo SFSRP_MD_01_02_03. Tale richiesta rimane valida anche per gli anni successivi qualora l'attività a rischio sia all'interno di un percorso formativo didattico che comprenda un tirocinio a rischio radiazioni ionizzanti uguale per tutti gli iscritti a quella particolare scuola di



specializzazione o al particolare corso di studi, viceversa la richiesta dovrà essere modificata negli anni successivi in base alle mutate condizioni e inviata all'Esperto di Radioprotezione per l'opportuno aggiornamento della classificazione. Le informazioni relative al lavoratore (o equiparato) devono essere inserite nella richiesta di classificazione oppure, segnando l'opportuna opzione di *richiesta aggregata per gruppo omogeneo* sul modulo SFSRP_MD_01_02_03, tali informazioni verranno reperite in automatico dagli elenchi di iscrizione alle scuole di specializzazione o di corso di studio. Tale modulo, debitamente compilato in tutte le sue parti, dovrà essere inviato all'Esperto di Radioprotezione (ERP) di UniCA che provvederà a classificare i lavoratori in base al rischio e comunicherà al Responsabile e al Lavoratore la **classificazione preventiva**. Inoltre, l'ERP, attraverso il **Servizio di Sorveglianza Sanitaria** avvierà i lavoratori classificati alla **visita di idoneità** con il Medico Autorizzato, presso la medicina del lavoro, in base alle convenzioni vigenti. Al termine delle indagini sanitarie, copia del certificato di idoneità sarà inviata dal Servizio di Sorveglianza Sanitaria all'ERP per la conferma della classificazione e la istituzione della Scheda Personale Dosimetrica. Il processo di classificazione 'ad personam' si considera concluso solo dopo il rilascio di apposito certificato (modulo SFSRP_MD_01/03) da parte dell'ERP, contenente la **classificazione del lavoratore** e alcune informazioni importanti per l'eventuale struttura ospitante.

4.1. Gestione delle comunicazioni

Tutte le figure e i servizi sopra elencati (Responsabile, ERP, Medico Autorizzato, Servizio di Sorveglianza Sanitaria) si impegnano a collaborare e a scambiarsi le informazioni affinché il flusso delle attività (SFSRP_DF 01/01), atte a garantire la sorveglianza fisica e sanitaria del personale, si svolga nel modo più rapido ed efficiente possibile. Nei casi in cui le attività a rischio sono svolte presso terzi, il Responsabile o direttamente il "lavoratore" deve presentare il certificato di classificazione (SFSRP_MD_01/03) all'ERP o al Servizio di Fisica Sanitaria dell'azienda ospitante, in cui viene riportata la classificazione attribuita al lavoratore, il vincolo di dose, l'indicazione se il lavoratore ha seguito una formazione in ambito di radioprotezione e l'idoneità medica con indicata la scadenza del certificato. Inoltre, l'ERP di UniCA si impegna a richiedere le dosi da radiazioni ionizzanti agli ERP delle altre strutture ospitanti, al fine di mantenere aggiornata la Scheda Personale Dosimetrica e tenere sotto controllo le dosi equivalenti ed efficaci dei singoli lavoratori, affinché non vengano superati i limiti di legge. Da parte del Responsabile (o di un suo delegato) invece è opportuno che venga prontamente comunicata qualunque variazione nello status di lavoratore a rischio quale sospensione per maternità o per questioni di salute, trasferimento ad altra università, conclusione del corso di studi con conseguente laurea o specializzazione.

4.2. Lavoratori classificati in Categoria A che svolgono attività a rischio presso terzi

Premesso che le attività a rischio previste per lavoratori ed equiparati di UniCA sono a medio e basso rischio, ma nella eventualità che si classifichi qualcuno in Cat. A, UniCA deve fornire al lavoratore il *Libretto Personale di Radioprotezione* di cui all'art. 112 comma 2 del D.lgs. 101/20. Prima dell'inizio di attività in zona controllata il lavoratore UniCA deve presentarsi all'ERP dell'azienda ospitante con il suo libretto personale di radioprotezione e il certificato di classificazione. Il Lavoratore a questo punto è equiparato ad un dipendente dell'azienda ospitante, eccezion fatta per la documentazione di radioprotezione e la sorveglianza medica che rimangono a carico di UniCA se non diversamente stabilito con convenzione scritta e firmata da entrambe le parti. Al termine del periodo di attività esterna il lavoratore richiederà il libretto personale di radioprotezione, compilato per la parte di competenza dall'ERP dell'azienda ospitante e lo presenterà al ERP di UniCA.

4.3. Lavoratori classificati in Categoria B che svolgono attività a rischio presso terzi

Qualora si classifichi il lavoratore in Cat. B, prima dell'inizio di attività in zona sorvegliata il lavoratore UniCA deve presentarsi all'ERP dell'azienda ospedaliera ospitante per la verifica dell'adeguatezza della classificazione alle attività a rischio che si appresta a svolgere. Qualora la classificazione non fosse congruente, l'ERP della azienda ospitante deve mettersi in contatto con l'ERP di UniCA e con il Responsabile per la ridefinizione delle attività da svolgere presso terzi oppure per la riclassificazione del lavoratore. Una volta accettata la classificazione di UniCA il lavoratore a questo punto è equiparato ad un dipendente dell'Azienda ospitante, eccezion fatta per la documentazione di radioprotezione e la sorveglianza medica che rimangono a carico di UniCA se non diversamente stabilito con convenzione scritta e firmata da entrambe le parti.



Al termine del periodo di attività esterna il lavoratore e/o il Responsabile comunicherà all'ERP la fine del periodo a rischio RI presso quella particolare azienda.

4.4. Lavoratori classificati non esposti

I lavoratori classificati non esposti, **non** possono svolgere attività a rischio RI che li sottopongano a una esposizione che sia suscettibile di superare uno dei limiti di dose fissati per le persone del pubblico. Anche per loro è prevista la formazione in ambito di rischi da radiazioni ionizzanti e l'emissione del certificato di classificazione qualora venisse richiesto dall'azienda ospedaliera ospitante.

5 Formazione e informazione

Prima dell'avvio del personale classificato alle attività a rischio è necessario che tutti siano formati e informati sui rischi da radiazioni ionizzanti, sull'uso corretto dei dosimetri e in generale dei DPI, sulla tenuta della documentazione di radioprotezione e sulle responsabilità che competono loro.